

REGOLAMENTO DELL'OPERAZIONE A PREMI "Promo Sample IT Gen+Feb 2026 Online"

Società Promotrice

La **società promotrice** della presente operazione a premi è KIKO S.p.A. con sede legale in via Giorgio e Guido Paglia 1/D 24122 Bergamo P.IVA 02817030162.

L'operazione a premi sarà svolta secondo le norme contenute nei seguenti articoli:

Articolo 1. Denominazione dell'operazione a premi "Promo Sample IT Gen+Feb 2026 Online"

Articolo 2. Tipologia della manifestazione a premi

Operazione a premi *con premio immediato*.

Articolo 3. Periodo di svolgimento:

Dal 19 gennaio 2026 al 28 febbraio 2026 per acquisti sul sito www.kikocosmetics.com/it-it/.

Articolo 4. Area di svolgimento dell'operazione a premi

Operazione a premi valida per tutti gli acquisti sul sito www.kikocosmetics.com/it-it/.

Articolo 5. Prodotto promozionato.

Tutti i prodotti KIKO presenti sul sito www.kikocosmetics.com/it-it/ ad esclusione delle gift card.

Articolo 6. Partecipanti aventi diritto

Tutti i clienti KIKO.

Articolo 7. Natura e valore del premio

Per tutti i clienti KIKO che effettueranno, in un'unica soluzione, acquisti di prodotti, di cui all'articolo 5, di importo pari ad almeno Euro 40,00 (quaranta/00) sul sito www.kikocosmetics.com/it-it/, il premio è costituito, alternativamente, da 1 (uno) tra i seguenti prodotti:

KF000000003001B scent of milan sample 01 Duomo	€3,50
KF000000003002B scent of milan sample 02 Brera	€3,50
KF000000003003B scent of milan sample 03 Montenapoleone	€3,50
KF000000003004B scent of milan sample 04 Isola	€3,50
KF000000003005B scent of milan sample 05 Navigli	€3,50
KF000000007001B scent of milan sample Colonne	€3,43

Ciascuno, il **"Premio"**. A fronte di temporanee carenze del Premio, il cliente KIKO avrà facoltà di ricevere un premio alternativo di pari o superiore valore.

Articolo 8. Modalità di svolgimento della manifestazione

A partire dal 19 gennaio 2026 al 28 febbraio 2026 ogni cliente KIKO che acquisterà, in un'unica soluzione, sul sito internet www.kikocosmetics.com/it-it/, prodotti (secondo quanto di seguito meglio esplicitato) di cui all'articolo 5 per un importo almeno pari a Euro 40,00 (quaranta/00), avrà diritto di ricevere, contestualmente ai prodotti ordinati, 1 (un) Premio da lui scelto.

A titolo esemplificativo: per un acquisto, in un'unica soluzione, di prodotti di cui all'art. 5 di importo totale pari a Euro 41,00 (quarantuno/00) il cliente KIKO potrà ricevere 1 (uno) Premio a sua scelta; per un acquisto, in un'unica soluzione, di prodotti di cui all'art. 5 di importo totale pari a Euro 87,00 (ottantasette/00) il cliente KIKO potrà ricevere 1 (uno) Premio a sua scelta. Per l'acquisto, in un'unica soluzione, di prodotti di cui all'art. 5 di importo totale pari a Euro 36,00 (trentasei/00) il cliente KIKO non potrà ricevere alcun Premio in quanto non avrà raggiunto la soglia minima richiesta.

Si rende noto che i dati degli acquisti effettuati sul sito internet www.kikocosmetics.com/it-it/ e il relativo importo verranno registrati su un server localizzato in Irlanda. Tuttavia, si precisa che:

- 1) al server allocato al di fuori del territorio italiano è abbinato un sistema "mirror", che replica, in tempo reale, le informazioni fornite dai promissari, dal server estero ad altro server ubicato in Italia e deputato anche alla gestione dei dati e delle attività relative a tutte le fasi della manifestazione a premio;
- 2) il server mirror è ubicato presso un datacenter di AWS Italia (Amazon Web Services) situato nella AWS-Region Italia
- 3) KIKO S.p.A. si impegna a fornire alla Pubblica Amministrazione il database relativo alla manifestazione a premio dietro semplice richiesta.

Articolo 9. Modalità di partecipazione alla manifestazione a premi

La partecipazione alla manifestazione a premi comporta per il cliente KIKO l'accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento, senza limitazione alcuna.

La partecipazione alla manifestazione a premi è libera e completamente gratuita fatto salvo quanto indicato al precedente articolo 8.

KIKO S.p.A. si riserva la facoltà di organizzare, anche nello stesso periodo di svolgimento della presente operazione a premi, ulteriori manifestazioni a premio/promozioni che potrebbero anche non essere cumulabili con la presente iniziativa.

Il cliente KIKO non potrà contestare il Premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro.

Il Premio non sarà frazionabile.

La società promotrice si riserva di sostituire i Premi, se non più disponibili sul mercato, con altri simili, di pari o maggiore valore, e ne darà preventiva informativa.

Articolo 10. Pubblicità dell'operazione a premio

L'operazione a premi sarà pubblicizzata attraverso attività di comunicazione e adv online.

Articolo 11. Pubblicità del regolamento

Si potrà richiedere la visione del regolamento sul sito www.kikocosmetics.com/it-it/ o contattando il Servizio Clienti KIKO.

Articolo 12. Modifica del regolamento, abbreviazione, proroga, sospensione e annullamento della manifestazione a premi

KIKO S.p.A. consapevole del fatto che la pubblicazione del presente regolamento comporta, per le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari, l'applicazione degli articoli 1989, 1990 e 1991 c.c., si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento, il contenuto degli articoli del presente

regolamento in toto o in parte, avendo cura che le modifiche apportate non ledano, anche minimamente, i diritti acquisiti dei promissari come citato nell'art. 10 co. 4 del DPR 430/2001.

Nel caso si renda necessaria la modifica del presente regolamento, i promissari saranno portati a conoscenza dei cambiamenti con le stesse modalità o con forme equivalenti con cui sono venuti a conoscenza del presente regolamento.

KIKO S.p.A. si riserva il diritto di abbreviare, prorogare, sospendere o annullare la presente manifestazione a premi, in qualsiasi momento, per cause di forza maggiore, che rendano impossibile il proseguimento dell'iniziativa stessa in modo conforme alle disposizioni del presente regolamento. In tal caso ne darà comunicazione ai promissari nella stessa forma utilizzata per la divulgazione del presente regolamento o in forma equivalente.

Articolo 13. Montepremi:

Si prevede l'assegnazione di premi pari ad un montepremi totale di Euro 250,00 (iva inclusa) salvo conguaglio finale in relazione al numero effettivo dei premi erogati. Non si è in grado di stabilire con esattezza l'ammontare dei premi in quanto dipenderà dagli acquisti effettuati dai destinatari.

La manifestazione verrà svolta in ottemperanza al D.P.R. n. 430 del 26/10/2001.

Il montepremi, ai sensi dell'articolo 7 comma 1 lett. b) del D.P.R. n.430 del 26/10/2001, non viene coperto da cauzione in quanto il premio è corrisposto all'atto dell'acquisto del prodotto promozionato.

Articolo 14. Legge applicabile: la legge applicabile al presente regolamento è la legge italiana.